

Rapporto

numero

6803 R

Concerne

data

2 aprile 2014

Dipartimento

TERRITORIO

della Commissione della legislazione sulla mozione 20 dicembre 2012 presentata da Lara Filippini per il Gruppo UDC "Impianti di calcestruzzo nel nostro Cantone: quale regolamentazione?"

(v. messaggio 22 maggio 2013 n. 6803)

I. DIFFERENZIAZIONE DEI VARI IMPIANTI

La mozione in oggetto si riferisce unicamente agli impianti fissi e a quelli mobili per la produzione e la messa in opera del calcestruzzo. La problematica sollevata a nostro avviso tocca invece tutta la tipologia legata non solo alla produzione di calcestruzzo, ma anche alle attrezzature per la preparazione e il convogliamento delle malte premiscelate e più precisamente per la produzione della malta da muratura, della malta per intonaci e della malta per sottofondi.

Calcestruzzo

La mozionante ritiene che di fatto tra impianti fissi e impianti mobili non esista differenza alcuna. Vista la lunga durata di alcuni cantieri tutti gli impianti, a parer suo, vanno considerati fissi. Ma non è così. Gli impianti mobili sono usati per la produzione del calcestruzzo necessario per il singolo cantiere, in particolare per la realizzazione della costruzione grezza, e non per altro. Va pure considerato che lo sgombero tempestivo dell'area di cantiere, impianto compreso, è assolutamente necessario per un razionale proseguo dei lavori.

Per costruzioni di una certa volumetria, invece, si fa capo sempre più frequentemente al pompaggio di calcestruzzo preconfezionato in impianti fissi, cioè prodotto altrove e trasportato in loco con autobetoniere provenienti da siti dove la produzione di calcestruzzo è l'attività principale e continua. Gli impianti temporanei sono riservati alla realizzazione di opere contenute, in situazioni particolari che non permettono un traffico comodo per le betoniere.

Istallazione dei sili in cantiere

I sili aventi una capacità tra i 12 e i 18 mc sono trasportati in cantiere con autocarri di tre o quattro assi e poi riempiti con 13-15 tonnellate di materiale secco. A dipendenza del fabbisogno il silo potrà essere riempito mediante il travaso da un altro silo posizionato su un camion. La fase di travaso avviene di solito in tutta sicurezza tramite il collegamento con tubazioni ermetiche tra i due sili e il materiale è trasportato per mezzo della pressione d'aria originata da un compressore installato sul camion. La fornitura dei prodotti sfusi sul cantiere di regola non crea problemi.

Tuttavia, a causa dell'esasperata concorrenza fra le ditte provenienti in particolare dalla vicina Italia, si assiste sempre più frequentemente a una marcata carenza nella manutenzione delle attrezzature e al loro rinnovo. Ne consegue che, per il cattivo stato delle tubazioni, si verificano fuoriuscite di polveri durante la fase di utilizzo dei vari prodotti. Se scoperti e denunciati, i responsabili di queste spiacevoli situazioni saranno sanzionati.

Malta da muratura

Il sistema più in uso sui cantieri in quanto rapido ed efficace è la stazione di miscelazione silo con miscelatore continuo. Per cantieri particolari l'impianto può essere dotato di una installazione di trasporto del materiale secco sino alla miscelatrice ubicata nei pressi del posto di messa in opera.

Malta per intonaci

Per gli intonaci il sistema più razionale attualmente in uso consiste nell'installazione di un silo completo dell'impianto di convogliamento e dell'intonacatrice. In quest'ultima il materiale secco è miscelato e spinto fino al punto di applicazione dove è spruzzato a pressione (aria compressa).

Malta per sottofondi

La confezione e la messa in opera di questa malta è simile a quanto si fa per le malte da muratura e per intonaci. Per la miscelazione e il pompaggio di questo materiale possono essere utilizzate anche macchine intonacatrici.

II. LA SITUAZIONE ATTUALE

Come ben riferisce il Consiglio di Stato, le ditte che optano per l'installazione di un impianto di betonaggio o per la produzione di malte in cantiere sottostanno a tutte le leggi e le normative in vigore per la protezione dell'ambiente, delle acque, per la protezione fonica e per la sicurezza sul lavoro. Pertanto il disciplinamento dei problemi sollevati dalla mozionante è dimostrabile ed efficace. Semmai esiste il problema della sorveglianza che le vigenti leggi siano fatte osservare e che i trasgressori siano poi esemplarmente sanzionati.

III. LE RICHIESTE

Testualmente:

«L'installazione di un impianto di cantiere sia soggetta alla notifica al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, in modo che l'ente pubblico possa organizzarsi per verificare la conformità ambientale, in particolare l'impatto fonico, l'impatto atmosferico e l'impatto del traffico indotto, in relazione con il grado di sensibilità della zona nella quale si trova il cantiere.

Si chiede inoltre che durante tale verifica ambientale vengano coinvolti i Comuni interessati, affinché il calcestruzzo prodotto da queste centrali mobili sia confezionato secondo la norma SN EN 206-1:2000, il che permetterebbe di definirle Centrali Certificate».

In fase d'inoltro di una domanda di costruzione per via ordinaria, né il progettista né il committente conoscono l'impresa che verosimilmente eseguirà il lavoro.

Una volta ottenuta la licenza edilizia cantonale e comunale, la direzione dei lavori dovrà procedere all'inoltro della domanda di "inizio lavori" presso l'ufficio tecnico del Comune, nella quale dovranno figurare: il progettista, la direzione dei lavori, lo studio d'ingegneria responsabile dei calcoli statici e della messa in opera del C.A., l'impresa incaricata dell'esecuzione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere completata da una planimetria che indichi approssimativamente come l'impresa assuntrice dei lavori intende sistemare, nel pieno rispetto delle leggi e delle ordinanze vigenti, l'impianto cantiere. All'interno dell'area di cantiere, in ogni caso, la responsabilità oggettiva cade sulla direzione dei lavori. Del resto tutti gli impianti devono essere omologati.

Per quanto attiene invece alla qualità del calcestruzzo semplice o armato, alla sua messa in opera e a tutte le norme da osservare affinché il prodotto risulti di qualità e rispettoso delle vigenti norme di garanzia, la competenza e i necessari controlli (ev. provini) sono unicamente attribuiti all'ingegnere responsabile.

IV. CONCLUSIONI

La maggioranza della vostra Commissione, dopo aver proceduto all'audizione della mozionante, del Direttore della SSIC sezione Ticino e telefonicamente dei vari responsabili delle ditte e associazioni del ramo (Holcim, Fixit, ATMI) ritiene che questo particolare e importante settore dell'edilizia sia già ben regolato dalle attuali norme legislative. Controlli più intensi e puntuali potrebbero sicuramente migliorare la situazione quando queste norme sono disattese. Va qui di nuovo rammentato che i primi controlli in loco spettano alla direzione dei lavori, dalla quale devono partire i necessari input che richiedano, se del caso, l'intervento dell'ente pubblico per le sanzionare i trasgressori.

La Commissione della legislazione invita pertanto il Gran Consiglio a voler respingere la mozione in esame.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore
Agustoni - Caverzasio - Cereghetti -
Corti - Franscella - Galusero - Giudici -
Gysin - Martinelli Peter - Pedrazzini -
Ponzio-Corneo - Rückert